




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA SEZIONE 07

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] **Presidente**
- [redacted] **Relatore**
- [redacted] **Giudice**
-
-
-
-

ha emesso la seguente



- sul ricorso n. 86/08
depositato il 11/01/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R8M030100400/2007 IVA + IRAP
2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO
proposto dal ricorrente:

[redacted]
VIA LA LOUVIERE 4 [redacted]

difeso da:
ALLEORI DOTT. UMBERTO
VIA LA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R8M030100400/2007 IRES 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO
proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 86/08

UDIENZA DEL

18/07/2008 ore 08:00

SENTENZA

N° 98/2/08


PRONUNCIATA IL:

18/7/08

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

1/9/08

Il Segretario





(segue)

V. [REDACTED] 06034 FOLIGNO PG

difeso da:

ALLEORI DOTT. UMBERTO

VIA LA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO PG

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 86/08

UDIENZA DEL

18/07/2008 ore 08:00

[redacted], ha proposto tempestivo reclamo avverso l'avviso con il quale l'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Foligno non ha riconosciuto detraibile l'imposta assolta sugli acquisti per E. 1.160.000, né ha ritenuto sussistente una nota di credito pari ad E. 4.000.000, con una iva pertinente di E. 800.000, con un conseguente recupero d'imponibile agli effetti dell'ires e dell'irap, relativamente al periodo d'imposta 2005.

Tutto ciò sull'assunto che l'operazione d'acquisto di un compendio immobiliare effettuata dalla Società ricorrente da parte della [redacted] società quest'ultima incorporata per fusione durante lo stesso periodo d'imposta, rappresenti una ipotesi di operazione inesistente.

Contesta la ricorrente società l'avviso sostenendo, invece, la realtà della operazione imponibile. In particolare, fa presente che l'acquisto del complesso edilizio risulta dal rogito [redacted] per un valore dichiarato in atto di E. 9.800.000, superiore a quello concordato di E. 5.800.000, al fine di ottenere finanziamento bancario.

Successivamente la Società venditrice emetteva nota di credito di E. 4.000.000 al fine di riportare il valore della cessione a quello pattuito di E. 5.800.000.

Produce al riguardo documentazione.

Si è regolarmente costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha concluso per la conferma dell'avviso impugnato rilevando che la fonte dell'operazione che ha consentito l'emissione della nota di credito è costituita da una scrittura privata, mentre per poter dare veridicità alla operazione di cui trattasi sarebbe stato opportuno modificare il prezzo della cessione risultante dall'atto pubblico, mediante un analogo negozio giuridico.

Produce documentazione.

Con successive memorie la Società ricorrente insiste nella propria argomentazioni difensive.

Osserva la Sezione che la tesi sostenuta dall'Amministrazione a sostegno dell'emissione dell'avviso impugnato è fondata.

Premesso che nei rapporti di natura privatistica vale il principio della libertà della forma nella scelta degli atti giuridici da adottare e che la causa dei negozi giuridici è illecita soltanto quando è contraria a norma imperativa, tuttavia, quando determinate fattispecie interagiscono e producono effetti disciplinati dal diritto tributario, che giova ricordare è diritto pubblico, intervengono ulteriori principi riconducibili alla tutela dell'affidamento ed alla capacità contributiva.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, rileva l'Amministrazione, nelle sue deduzioni, che nei bilanci delle due società non c'è traccia delle note integrative che attengono all'acquisto-vendita dell'immobile, all'acquisizione del mutuo, alla fusione per incorporazione, che sono appunto operazioni straordinarie delle quali se ne deve dare conto.

Tanto è sufficiente per ritenere inesistente l'operazione che ha dato luogo all'emissione della nota di variazione.

Respinge, pertanto, il reclamo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Foligno liquidandole in E. 500 onorari compresi.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Foligno liquidandole in E. 500 onorari compresi.

Perugia, 18.09.2002



IL P.P.